

Ministero della Salute

Decreto 13 aprile 2011

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fosforo di magnesio a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A06161)

(G.U. Serie Generale, n. 109 del 12 maggio 2011)

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti

di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009, pubblicato l'11 dicembre 2009 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 di recepimento della direttiva 2008/125/CE

della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva fosfuro di magnesio;

Visto altresì il decreto ministeriale 18 giugno 2010, pubblicato il 2 ottobre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 231 di recepimento della direttiva 2009/146/CE della Commissione, che ha rettificato la precedente direttiva 2008/125/CE della Commissione;

Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 18 giugno 2010 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva fosfuro di magnesio può essere autorizzata solo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso;

Considerato in particolare che i prodotti fitosanitari pronti all'uso contenenti la suddetta sostanza attiva, possono essere utilizzati come rodenticida, talpicida e leporicida solo per ambienti esterni;

Considerato altresì che l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di magnesio è limitato ai soli utilizzatori professionali;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/125/CE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva fosfuro di magnesio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del

31 agosto 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2008/125/CE;

Tenuto conto che attualmente possono essere commercializzati solo i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di magnesio conformi alle condizioni previste dalla direttiva 2008/125/CE successivamente rettificata dalla direttiva 2009/146/CE;

Tenuto conto che le disposizioni specifiche stabilite dalla direttiva 2008/125/CE sono state successivamente modificate dalla direttiva 2009/146/CE della Commissione recepita con decreto ministeriale 18 giugno 2010;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Visto altresì il parere della commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'ufficio, all'emanazione dei decreti di

adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di magnesio, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995;

Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva fosfuro di magnesio ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9

luglio 1999;

Decreta:

Art. 1

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fosfuro di magnesio sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 31 agosto 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 31 agosto 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di magnesio nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

Art. 2

1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il

prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: Borrello

Allegato

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FOSFURO
DI MAGNESIO RI-REGISTRATI PROVVISORIAMENTE FINO AL 31 AGOSTO 2019

N.	N. Registrazione	Prodotto	Impresa
1	6968	Degesch Plate	Colkim SRL
2	7549	Degesch Magtoxin	Colkim SRL

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico